SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

DECRETO 15 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Matera» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04654)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04655)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, quale autorità pubblica di controllo per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A04656)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04657)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Molise» o «del Molise» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04658)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Biferno» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04659)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bianco della Valdinievole» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04660)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Grance Senesi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04661)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bianco dell'Empolese» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A04662)*
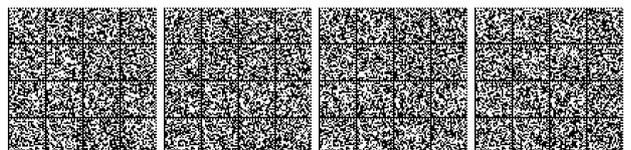
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2011, n. **42**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.510.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle risorse rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne il Canada:

le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");

(b) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,

(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Canada o l'Italia;

(b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa

(i) qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale del Canada che, in conformità al diritto internazionale ed alle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali, e

(ii) lo spazio marino ed aereo sovrastante le zone di cui al comma (i) relativamente a qualsiasi attività svolta in collegamento con la ricerca o lo sfruttamento delle risorse naturali di cui al suddetto comma;

(c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "autorità competente" designa

(i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale o il rappresentante autorizzato del Ministro, e

(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

(h) il termine "nazionali" designa

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi viaggio di una nave o aeromobile effettuato da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente per il trasporto di passeggeri o beni, ad eccezione del caso in cui lo scopo principale del viaggio sia il trasporto di passeggeri o beni tra località situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita o comunque creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione dalle imposte previsto dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo connesso alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio solamente se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile.organizzazione" se

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di accogliere informazioni per la impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione fiscale dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorchè

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole nell'articolo 24.

3. Uno Stato contraente non può modificare gli utili di un'impresa nelle circostanze di cui al paragrafo 1 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla propria legislazione interna e, in ogni caso, dopo sei anni dal termine dell'anno in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli utili assoggettabili a tale modifica sarebbero stati realizzati da detta impresa.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non si applicano nei casi di frode o reato premeditato.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) ad eccezione del caso in cui i dividendi pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non-residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi; e

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili attribuibili all'alienazione dei beni immobili situati in detto Stato da parte di una società che svolga un'attività commerciale relativamente a beni immobili o sugli utili di una società attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, in aggiunta all'imposta applicabile sugli utili delle società di nazionalità di detto Stato, a condizione che tale imposta addizionale non ecceda il 5 per cento dell'ammontare di tali utili che non siano stati assoggettati a detta imposta addizionale nei precedenti anni fiscali. Ai fini della presente disposizione, il termine "utili" designa gli utili derivanti dall'alienazione di detti beni immobili situati in Canada imponibili dal Canada ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 o del paragrafo 1 dell'articolo 13, e i profitti, inclusi i ricavi, imputabili a una stabile organizzazione in Canada in un anno e negli anni precedenti successivamente alla deduzione di tutte le imposte diverse dall'imposta speciale di cui al presente paragrafo, prelevate su tali profitti in Canada.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) gli interessi sono pagati ad un beneficiario effettivo che è un residente dell'altro Stato contraente e se il debitore degli interessi è il primo Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente, di una sua suddivisione, o di un suo ente; o

(c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o non da ipoteca, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni, nonchè i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione);

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o altra opera artistica (ad eccezione dei canoni relativi a software per computer, canoni relativi a pellicole cinematografiche o canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e i canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o altri beni immateriali, nonchè, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
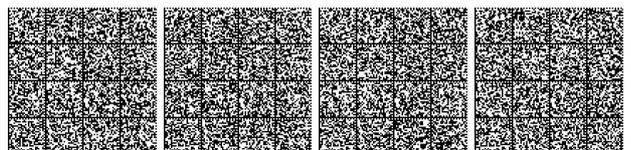
tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto od informazione per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di

(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero

(b) una partecipazione sostanziale in una società di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,

sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprietà, diversa dalla proprietà in locazione, in cui si svolge l'attività della società, della società di persone, trust o successione.
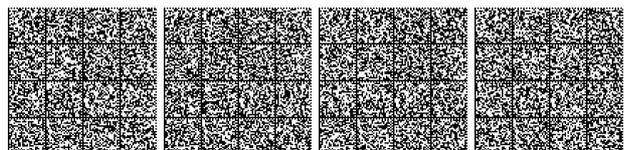
5. Allorché un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, può accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorità competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalità da stabilire nell'accordo tra l'autorità competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorità competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorità competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

7. Quando una persona fisica è residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, è considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed è assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica può scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
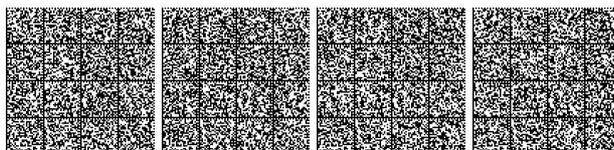
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa a meno che le remunerazioni non sono ricevute da un residente dell'altro Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo in persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo, né persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

Articolo 18

PENSIONI

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

(a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e

(b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.

3. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione:

(a) le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia;

(b) le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato;

(c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di natura analoga, e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego provenienti da uno Stato contraente e versati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato;

(d) le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte da essa determinata dei pagamenti relativi a tutti i precedenti periodi, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente quel periodo in particolare e non come se fosse stata pagata e ricevuta dalla persona fisica in quel dato periodo.
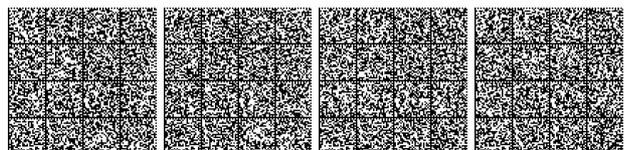
Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che

(i) ha la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalità del primo Stato, o ha la nazionalità del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività
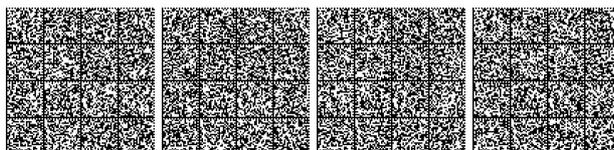
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, il reddito è imponibile nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un residente di uno Stato contraente ritrae detto reddito da fonti situate nell'altro Stato contraente, tale reddito è imponibile anche nello Stato dal quale proviene ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Quando tale reddito proviene da un trust o da una successione, diverso da un trust in ordine al quale erano deducibili i contributi, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, se il reddito è imponibile nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo è residente.

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la detrazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonchè ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i princìpi generali, e fatti, altresì, salvi una detrazione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in detrazione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;

(b) quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente del Canada sono ivi esenti da imposizione, il Canada, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, può comunque tenere conto dei redditi esentati.

2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettabili ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.
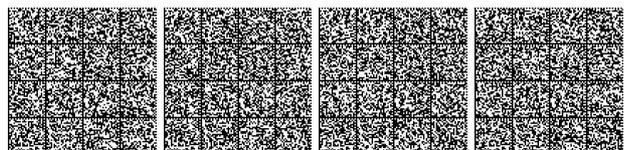
Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1.I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono assoggettabili ad imposizione nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni ai fini fiscali accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.

4. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per detta persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato qualora entrambe le autorità competenti e il contribuente concordino ed il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione. La decisione della commissione per un caso specifico è vincolante per entrambi gli Stati relativamente a tale caso. La procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte previste dalla Convenzione. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; oppure

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
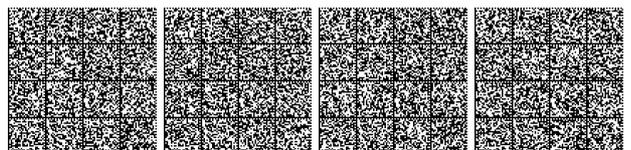
Articolo 26

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.

Articolo 28

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, si applicheranno il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.

4. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, come modificata dal Protocollo firmato a Ottawa il 20 marzo 1989, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nel caso in cui una disposizione della Convenzione del 1977, come modificata dal Protocollo del 1989, prevedeva uno sgravio d'imposta maggiore, tale disposizione continuerà ad avere effetto:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 29

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non-residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
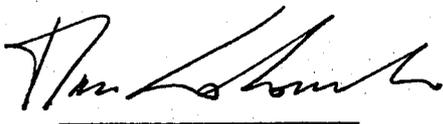
PER IL GOVERNO DEL CANADA:
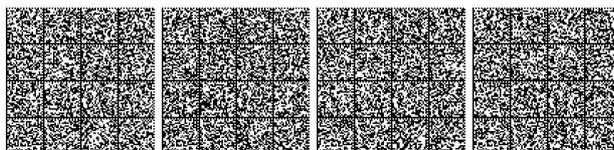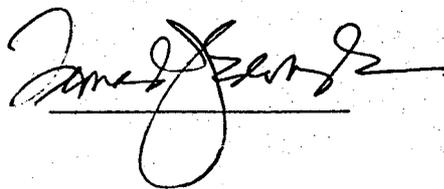
PROTOCOLLO D'INTESA

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che

(a) Per quanto concerne la lettera (d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende, nel caso del Canada, le società di persone (*partnerships*), le "successioni" (*estates*) e i trust.

(b) Con riferimento all'articolo 4, l'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende anche il Governo di detto Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale oppure un ente o organismo di tale Governo, suddivisione o ente.

(c) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale.

(d) Per quanto concerne gli articoli 5 e 8, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi.

(e) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità dei princìpi enunciati all'articolo 7;

(f) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

(g) Ai fini dell'articolo 8,

(a) il termine "utili" comprende

(i) gli introiti e le entrate lorde ricavati direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale; e

(ii) gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale qualora tali interessi siano occasionali e secondari rispetto all'esercizio; e

(b) l'espressione "esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale" da parte di un'impresa, comprende

(i) il noleggio o affitto di navi o aeromobili,

(ii) il noleggio di container e relativo equipaggiamento e

(iii) l'alienazione di navi, aeromobili, container e relativo equipaggiamento

da parte di detta impresa qualora detto noleggio, affitto o alienazione sia occasionale e secondaria rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale da parte di detta impresa.

(h) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dall'alienazione di beni ivi menzionati.

(i) Per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore.

(j) Ai fini del lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 18, l'espressione "sicurezza sociale" designa:

(a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act of Canada; e

(b) per quanto concerne l'Italia, i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.

(k) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo.

(l) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna. di uno Stato contraente o da qualsiasi accordo concluso da uno Stato contraente.

(m) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un'imposta sulle somme comprese nel reddito di un residente di detto Stato relativamente a una società
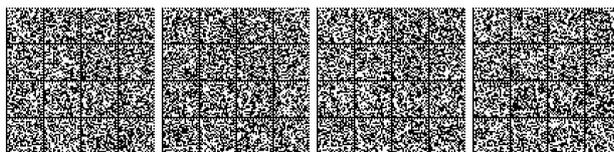
di persone, trust o una società estera affiliata, nella quale detto residente ha una partecipazione.

(n) La Convenzione non si applica ad alcuna società, trust o società di persone che è residente di uno Stato contraente ed è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, in qualità di beneficiario effettivo da una o più persone che non sono residenti di tale Stato, se l'ammontare dell'imposta applicata da detto Stato sul reddito della società, trust o società di persone è considerevolmente inferiore dell'ammontare che sarebbe applicato da parte di detto Stato se tutte le azioni del capitale azionario della società o tutte le partecipazioni nel trust o nella società di persone, rispettivamente, fossero possedute in qualità di beneficiario effettivo da uno o più persone fisiche residenti di detto Stato.

(o) Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, gli Stati contraenti convengono che, fatto salvo il suddetto paragrafo, se sorge tra di loro una controversia concernente il fatto che un provvedimento ricada nel campo di applicazione della Convenzione, è possibile adire al Consiglio per il commercio dei servizi, ai sensi di detto paragrafo, solamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione di questo paragrafo verranno risolti in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione oppure, qualora non si pervenga ad un accordo mediante tale procedura, ai sensi di qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.

(p) Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica che versa contributi in un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente esercita una professione indipendente nell'altro Stato contraente:

(a) i contributi versati da o per conto di una persona fisica nel fondo durante il periodo in cui la persona fisica rende tali servizi nell'altro Stato sono deducibili nel calcolare il reddito imponibile della persona fisica in detto Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 60 mesi. I sussidi maturati nell'ambito del fondo o i pagamenti versati nel fondo da o per conto del datore di lavoro della persona fisica nel corso di quel periodo non dovranno essere considerati come facenti parte del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dovranno essere ammessi in deduzione nel calcolare gli utili del datore di lavoro della persona fisica in detto altro Stato.

(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:

(i) i contributi erano stati versati da o per conto della persona fisica nel fondo (o in un altro fondo analogo da cui detto fondo è stato sostituito) prima che la persona fisica soggiornasse nell'altro Stato; e

(ii) l'autorità competente dell'altro Stato conviene che il fondo pensionistico corrisponde in linea generale ad un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

I sussidi concessi ai sensi del presente paragrafo non devono superare i sussidi che sarebbero stati concessi dall'altro Stato ai propri residenti per i contributi, o i sussidi diversamente maturati nell'ambito di un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali in detto Stato.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:	PER IL GOVERNO DEL CANADA:
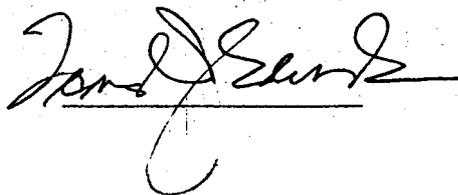
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2273):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 luglio 2010.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 2010 ed il 27 ottobre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 27 ottobre 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3836):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9 ed il 25 novembre 2010.

Esaminato in aula il 10 gennaio 2011 ed approvato, con modificazioni, l'11 gennaio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2273-B):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2011 ed il 2 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

11G0080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di «triflusulfuron» revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1 luglio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva triflusulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflusulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflusulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflusulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflusulfuron, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione 1° luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	013514	DOMINO WG	25/05/2009	Diachem S.p.A.

11A04709

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pricop Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pricop Oana nata a Vaslui (Romania) il giorno 9 maggio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniu sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27 gennaio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist domeniul, sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010, dalla sig.ra Pricop Oana nata a Vaslui il 9 maggio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pricop Oana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04757

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 15 maggio 1972, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 6 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che «soddisfa le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, « è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del atto comunitario.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, dalla sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 15 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Baicusi Mihaela Alexandrina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04758

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Juncu Elena Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Elena Mirela, nata a Buhusi (Romania) il giorno 3 ottobre 1967, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Asistent medical, in profilul pediatrie», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere pediatrico;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Juncu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto dirigenziale emesso in data 30 settembre 2010, DGRUPS 0042225 in data 2 ottobre 2010 con il quale questo Ministero, ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un

tirocinio di adattamento della durata di 5 semestri, pari a 2250 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestosiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale specialistica) infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche;

Vista la nota in data 11 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dell'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 marzo 2011, da cui si evince che la sig. ra Popa Elena Mirela è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato del titolo III capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistent medical, in profilul pediatrie» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau nell'anno 1992 dalla sig.ra Juncu Elena Mirela, nata a Buhusi (Romania) il giorno 3 ottobre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

2. La signora Popa Elena Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04759

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Steliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Oprea Steliana nata a Ceptura (Romania) il giorno 20 aprile 1964, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. DGRUPS-0048917-P in data 13 novembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 4 semestri, pari a 1800 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 22 novembre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo
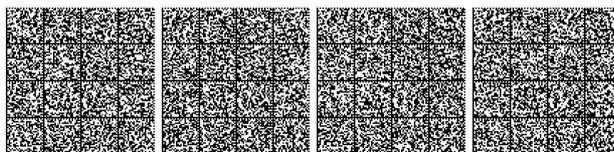
n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 marzo 2011, da cui si evince che la signora Oprea Steliana è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1992 dalla sig.ra Oprea Steliana, nata a Ceptura (Romania) il giorno 20 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oprea Steliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04760

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fakhreddine Leila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fakhreddine Leila, nata a Leskovans (Serbia) il 7 agosto 1985, cittadina libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di license in nursing sciences conseguito in Libano nell'anno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto prot. n. 40847-P-del 23 settembre 2010, con il quale il riconoscimento del predetto titolo è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: infermieristica in area dell'emergenza urgenza, in area chirurgica, etica, deontologia, legislazione e organizzazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 24 marzo 2011 e a seguito della quale la sig.ra Fakhreddine Leila è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di license in nursing sciences conseguito nell'anno 2008 presso la «Università Libanese» di Beirut (Libano) dalla sig.ra Fakhreddine Leila, nata a Leskovans (Serbia) il giorno 7 agosto 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Fakhreddine Leila, nata a Leskovans il giorno 7 agosto 1985, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento
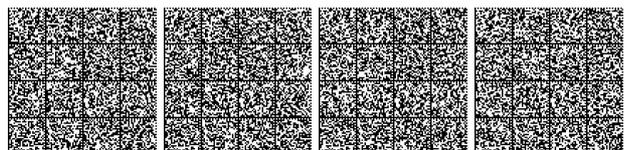
dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04756

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorescu Florin Alinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Grigorescu Florin Alinel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti nell'anno 1996 dal sig. Grigorescu Florin Alinel, nato a Buzoesti (Romania) il giorno 27 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Grigorescu Florin Alinel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i dipendenti della società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli. (Decreto n. 58163).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI
INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 22 maggio 2009, di recepimento dell'intesa del 4 maggio 2009 intervenuta pres-

so la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il decreto n. 46444 del 3 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 37 unità lavorative, della società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1°agosto 2009 al 31 gennaio 2010 (I semestre);

Visto il decreto n. 50492 del 5 marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 54085 del 15 settembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011 (III semestre);

Vista l'istanza con la quale la società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011 (IV semestre);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 38 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC - Aeroporto Internazionale di Napoli, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011 per l'unità: Napoli.

Matricola INPS: 5111155522/03.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04397

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i dipendenti della società Algese2 S.c.a.r.l. (Decreto n. 58159).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Algese2 S.C.a.r.l., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 24 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 luglio 2012;

Visto il decreto n. 54919 del 26 ottobre 2010 con il quale è stato autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 22 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Algese2 S.C.a.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 22 unità lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 2011 al 4 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società Algese2 S.C.a.r.l., per il periodo dal 5 gennaio 2011 al 4 luglio 2011.

Unità: Lentini (Siracusa).

Matricola INPS: 7603457084.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04398

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i dipendenti della società Flightcare Italia S.p.a. (Decreto n. 58160).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010;

Visto il decreto n. 52790 del 22 giugno 2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Visto il decreto n. 55041 del 2 novembre 2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Flightcare Italia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 14 agosto 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 14 agosto 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative, della società Flightcare Italia SPA, per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 14 agosto 2011;

Unità: Fiumicino Roma (RM).

Matricola INPS: 7041486615.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04425

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2011.

Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed attuazione della Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose - COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati tra cui l'Allegato I dell'Appendice B - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID;

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive modifiche ed integrazioni - RID;

Vista la direttiva 1999/36CE recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Considerato che la predetta Direttiva 2008/68/CE abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, che prevede che le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'allegato II della direttiva 2008/68/CE, sezione II.2 paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive», che prevede gli Stati membri possono emanare norme per l'utilizzo di vagoni cisterna sul loro territorio;

Considerato che presupposto per il soddisfacimento di tale condizione è la conformità degli equipaggiamenti di servizio del serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei vagoni — cisterna e dei vagoni — batteria secondo le disposizioni dei paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;

Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri ferroviari - carri-serbatoio-per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno, consentire in via transitoria l'utilizzo sul territorio nazionale di vagoni cisterna che non sono conformi alla direttiva 2008/68/CE ma che sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, stabilendo al contempo le condizioni da rispettare per garantire i livelli di sicurezza richiesti e prevedendo i tempi di una loro graduale esclusione dal servizio;

Considerato che la predetta autorizzazione alla circolazione in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori nazionali del settore e quelli di altri Stati appartenenti all'Unione europea, ove si è analogamente provveduto;

Considerato infine che è necessario nel contempo procedere alla armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive modificazioni ed integrazioni con il Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID- aggiornato al progresso tecnico;

ADOTTA
il seguente decreto

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta norme transitorie ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e norme di armonizzazione delle disposizioni dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 con quelle del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia – RID, di seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.

Art. 2.

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente decreto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come allegato I appendice B alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia – COTIF, conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

b) OTIF: Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Ferroviari Internazionali;

c) cisterna: un serbatoio, inclusi i suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura;

d) detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale - RIN; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

e) documentazione ufficiale: tutti i documenti che compongono il fascicolo cisterna definito nel RID, ivi compreso il libretto previsto dal decreto 22 luglio 1930;

f) esperto RID: esperto per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei vagoni-cisterna riconosciuto ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID e che gli Stati membri comunicano al Segretariato dell'OTIF;

g) placca: placca di metallo resistente alla corrosione prevista dal RID, fissata alla cisterna in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione.

h) vagone o carro: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

i) vagone-cisterna o carro - cisterna: un vagone utilizzato per il trasporto di materie della classe 2 del RID, e comprendente una sovrastruttura che comporta una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, freni e iscrizioni;

j) vagone-batteria o carro – batteria: un vagone comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile al carro. Sono considerati come elementi di un carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2 del RID;

k) verifica di conformità: verifica del mantenimento della rispondenza ai dati del progetto inizialmente approvato e riportati nella documentazione ufficiale.

Art. 3.

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, già progettati, approvati e costruiti ai sensi dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi al RID vigente, possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque anni dalla data di prima messa in servizio risultante dall'apposito libretto di cui al suddetto decreto 22 luglio 1930 o da altra equivalente documentazione ufficiale, alle seguenti condizioni:

a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi alle normative tecniche in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che gli equipaggiamenti siano rispondenti ai requisiti indicati al capitolo 6.8 del RID e che i serbatoi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

2. Quando la sicurezza del serbatoio può essere stata compromessa in seguito a riparazioni, modifiche o incidenti deve essere effettuato un controllo straordinario ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale.

3. I vagoni-cisterna che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già maturato i trentacinque anni di servizio o abbiano meno di tre anni di servizio residuo al compimento dei trentacinque anni, possono comunque circolare sul territorio nazionale per ancora tre anni.

4. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria che l'autorità competente ha valutato conformi al RID in vigore all'epoca della autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6 del RID vigente, possono circolare in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 4.

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, già progettati, approvati e costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, ma non conformi alla direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale alle seguenti condizioni:

a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi al RID in vigore alla data della loro costruzione;

b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Art. 5.

Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad un processo di rivalutazione della conformità ai
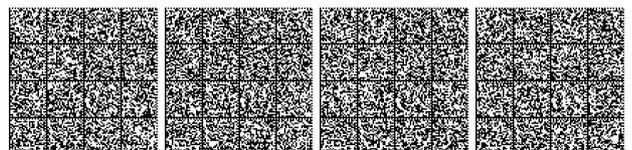
requisiti di cui al RID in vigore all'epoca dell'autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6 del RID vigente da parte di organismi notificati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, dotati di esperti notificati al Segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID, ai fini del rilascio del certificato di approvazione da parte dell'autorità nazionale competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002 e del rilascio del numero di approvazione RID da riportare sulla placca.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Restano validi tutti i provvedimenti adottati prima della pubblicazione del presente decreto ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1930 per la progettazione, approvazione, costruzione e verifica delle cisterne adibite al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID.

Art. 7.

Gas autorizzati al trasporto

1. I gas della classe 2 del RID autorizzati al trasporto nei vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione è riportata sulla relativa documentazione ufficiale e sulla placca, secondo le disposizioni previste in merito nel RID. La suddivisione in gruppi dei gas prevista dall'art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930 ai fini dell'utilizzazione multipla dei vagoni-cisterna e degli elementi dei vagoni-batteria non è più applicabile.

2. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas in aggiunta a quello già autorizzato sulla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorità nazionale competente apposita richiesta di «Estensione d'Uso» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sarà concessa dall'autorità stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non potrà essere concessa l'estensione d'uso se per il gas oggetto di nuova richiesta è prevista una pressione di prova superiore a quella già riportata nella documentazione ufficiale di omologazione delle cisterne. L'estensione d'uso comporterà la necessità di apportare, a cura dell'esperto RID, le annotazioni relative al nuovo gas sul libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti riportate sulla placca.

3. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone - batteria tale da non renderlo più conforme alla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorità nazionale competente apposita richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sarà concessa dall'autorità stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo gas autorizzato deve essere riportata dall'esperto RID sulla placca barrando quelli non più autorizzati. Le medesime annotazioni devono essere riportate sulla documentazione ufficiale.

Art. 8.

Documentazione

1. La documentazione ufficiale relativa ai vagoni - cisterna ed ai vagoni - batteria deve essere custodita, come previsto dal RID, dal detentore, che ha l'obbligo di trasmetterne una copia conforme dietro richiesta dell'autorità nazionale competente.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 205

11A04927

DECRETO 28 marzo 2011.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 6 ottobre 2010, n. 364, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente

nei Comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa;

Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Capri in data 4 marzo 2011, n. 68, di integrazione della sopra citata deliberazione del 6 ottobre 2010, n. 364;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 20 ottobre 2010, n. 162, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Anacapri in data 23 marzo 2011, n. 32 di integrazione della sopra citata deliberazione del 20 ottobre 2010, n. 162;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 19 novembre 2010, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337 del 2 marzo 2011, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Campania – con ordinanza – Registro Generale 3795/99 e 3796/99 – accoglieva il ricorso del Comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 1° novembre 2011 e dal 20 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero;

e) autoveicoli utilizzati per la realizzazione di eventi turistici, culturali e sportivi, nel numero massimo di 15 autorizzabili da parte del Comune di Capri e nel numero massimo di 15 autorizzabili dal Comune di Anacapri, nell'ambito dei programmi approvati da ciascuna Amministrazione Comunale e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registarto alla Corte dei conti il 6 aprile 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 foglio n. 252

11A04963

DECRETO 28 marzo 2011.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 1° ottobre 2010, n. 125;

Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 624 del 7 febbraio 2011, con le quali si chiedeva alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900-2011 AREA III del 17 febbraio 2011;

Vista la nota n. 0011352 dell'8 marzo 2011, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
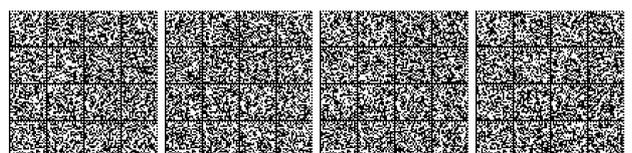
Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n.255

11A04964

DECRETO 28 marzo 2011.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole di Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune dell'Isola del Giglio n. 90 del 17 dicembre 2010, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 50317-AREA III del 29 dicembre 2010 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 7 febbraio 2011, n.54 con la quale la Regione Toscana esprime il proprio nulla osta all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale Comunale.

2. Dal 1° agosto 2011 al 26 agosto 2011 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 17 aprile 2011 al 31 ottobre 2011 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio.
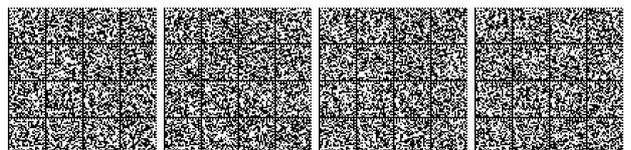
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal Comune stesso. Al Comune del'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n.254

11A04965

DECRETO 28 marzo 2011.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 11 novembre 2010, n. 257, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lacco Ameno in data 19 gennaio 2011, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 10 febbraio 2011, n. 19 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Forio in data 11 ottobre 2010, n. 216, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 30 novembre 2010, n. 180, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 8 novembre 2010, n. 124, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campa-

nia con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337 del 2 marzo 2011 con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
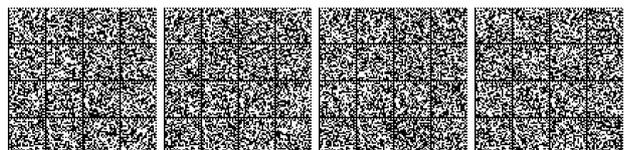
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 253

11A04966

DECRETO 28 marzo 2011.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 7 febbraio 2011, n. 20, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337 del 2 marzo 2011, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 25 settembre 2011, dal 30 ottobre 2011 al 13 novembre 2011 e dal 21 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;

c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servi-

zi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
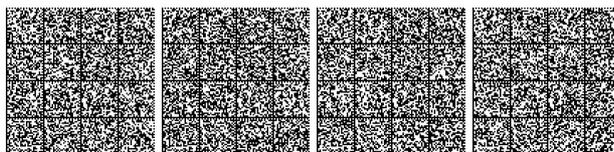
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari che, dal 17 aprile 2011 al 26 aprile 2011 e dal 21 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012, non devono essere di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

i) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n.256

11A04967

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali è stata iscritta nei relativi registri, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 1 Marzo 2011 ha preso atto della richiesta sopra menzionata;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernete il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 Febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con pre-

cedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicata:

Specie	Codice sian	Varietà	Responsabilità	Nuovo responsabile
Girasole	11914	Ancilla	Agroservice S.p.A.	ISEA s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04285

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo gas, sollevamento di persone o cose protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quinquennale denominato «Ingeniero Civil» (Laurea in Ingegneria Civile) conseguito nel 2005 presso l'Universidad Dominicana O & M. con sede a Santo Domingo (Repubblica Domenicana), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione e Impianti e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 12 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, cittadina dominicana, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 24 novembre 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04337

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Romanelli Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Romanelli Andrea, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo denominato «Elektro-Installateur - Handwerk» (Idoneità professionale con la qualifica di elettroinstallatore) conseguito nel 1992, rilasciato dalla Corporazione elettricisti con sede ad Augsburg (Germania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di oltre sette anni in Germania ed in Italia presso Ditte abilitate con la qualifica di elettricista, manutentore e cablatore, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento per l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Romanelli Andrea, cittadino italiano, nato ad Augsburg (Germania) il 26 luglio 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Germania ed in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04338

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Ninu Costinel Gigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Ninu Costinel Gigi, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale denominato Diploma de Absolvire (Diploma di graduazione Titolo di Ingegnere profilo «elettrico») conseguito nel 2008 presso l'Università di Craiova (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Ninu Costinel Gigi, cittadino rumeno, nato ad Urzicuta (Romania) il 24 luglio 1981 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04339

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 aprile 2011.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e nomina dei rappresentanti del Dipartimento della protezione civile per la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2010, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 5, comma 7, con il quale, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza medesima, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», è istituita una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) tre rappresentanti delle regioni, di cui due designati dalla conferenza unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;

b) tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle province italiane, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione nazionale comuni Comunità enti montani, del Consiglio nazionale degli architetti, del Consiglio nazionale dei geologi e del consiglio nazionale degli ingegneri.

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati in qualità di rappresentanti della commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, il dott. Fabio Sabetta, l'arch. Fabrizio Bramerini, e il dott. Geol. Josè Alfredo Naso; le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal dott. Geol. Sergio Castenetto.

Roma, 6 aprile 2011

Il Capo di dipartimento: GABRIELLI

11A04928

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2011.

Disposizioni concernenti l'applicazione del documento n. 10, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, e le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011. (Documento n. 11)

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», tenuto conto che con comunicazione del Ministero dell'interno del 5 aprile 2011 è stato reso noto che la Regione Siciliana ho convocato, per i giorni domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale in 27 comuni;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonchè gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

c) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

d) la delibera sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) approvata dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011;

e) lo Statuto della Regione Siciliana;

f) il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

g) la legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana e successive modifiche;

h) la legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

i) la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

l) la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale»;

m) il decreto dell'Assessore regionale della Regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali»;

considerando la sostanziale concomitanza del periodo delle elezioni in oggetto con quello delle consultazioni di cui alla delibera citata al punto *d)*, che interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Dispone:

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 28 e 29 maggio, nonchè a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

2. Alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al provvedimento recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il presidente: ZAVOLI

11A05034

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 22 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Tertenia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Tertenia (provincia dell'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, presentata ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visti gli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Tertenia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10/2 del 25 febbraio 2011, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Tertenia e la nomina quale commissario straordinario del dott. Ezio Alessandri;

Atteso che il dott. Alessandri, con nota in data 11 marzo 2011, ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 13/13 del 15 marzo 2011, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, nonché la relazione allegata che si unisce al presente decreto per farne parte integrante, con la quale il dott. Pietro Vincis, è stato nominato commissario straordinario del comune di Tertenia per la provvisoria gestione del comune medesimo fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tertenia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Vincis, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 22 marzo 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica - Legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 - Comune di Tertenia - Nomina commissario straordinario.

Nel consiglio comunale di Tertenia (provincia dell'Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008, composto dal Sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco approvata dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, mediante votazione per appello nominale ha determinato, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non poteva essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 10/2 del 25 febbraio 2011, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Ezio Alessandri.

Il dott. Alessandri, con nota dell'11 marzo 2011, ha comunicato di rinunciare a tale incarico per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione al fine di garantire la provvisoria amministrazione del comune di Tertenia.

Si propone, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Pietro Vincis, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

11A04875
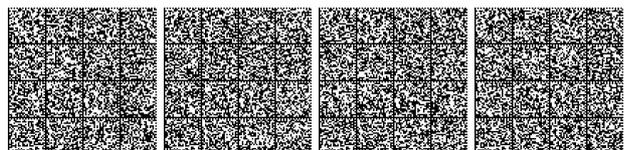
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego, del medicinale «Azoto Protossido Eurogas».

Estratto determinazione V&A/N n. 449 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO EUROGAS - Titolare AIC: Eurogas S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pradazzo, 22 - 26012 Castelleone (Cremona), Italia, codice fiscale 00113930192, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1389 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: A.I.C. n. 039295023 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039295035 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 4 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: «C».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04399

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego, del medicinale «Azoto Protossido Medicair».

Estratto determinazione V&A/N n. 448 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO MEDICAIR, titolare A.I.C.: Medicair Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mattei snc - 20010 Pogliano Milanese (Milano) Italia, codice fiscale 05912670964, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1391 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

confezione: A.I.C. n. 039299019 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 0,38 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039299021 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 0,75 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039299033 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 2,25 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039299045 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi o vp da 4 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039299058 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04400

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego, del medicinale «Azoto Protossido Ossigas».

Estratto determinazione V&A/N n. 446 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO OSSIGAS, titolare A.I.C.: Ossigas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Circumvallazione Esterna, 33 - 80017 Melito di Napoli (Napoli) Italia, codice fiscale 05543920630, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1392 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

confezione: A.I.C. n. 039289020 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04401

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Azoto Protossido Linde Medicale».

Estratto determinazione V&A/N n. 447 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE, titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (Milano) Italia, codice fiscale 04411460639 - il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1390 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

confezione: A.I.C. n. 039294018 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,8 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039294020 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04402

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego, del medicinale «Azoto Protossido Rivoira».

Estratto determinazione V&A/N n. 445 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO RIVOIRA, titolare A.I.C.: Rivoira S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Durini, 7 - 20122 Milano, Italia, codice fiscale 06666970584, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1393 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 lugli 2010, sono riclassificate come segue:

confezione: A.I.C. n. 039292014 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 2,25 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039292026 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 3,75 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039292038 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 7,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039292040 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 10,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039292089 - « gas medicinale liquefatto» bombola in alluminio con valvola vpr o pin index da 3,75 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04403

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego, del medicinale «Azoto Protossido Sapio Life».

Estratto determinazione V&A/N n. 444 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE, titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico, 48 - 20052 Monza (Monza e Brianza) Italia, codice fiscale 02006400960, autorizzate all'immissione in commercio con determinazione n. 1394 del 23 giugno 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

confezione: A.I.C. n. 039296013 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 3,75 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039296025 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 7,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione: A.I.C. n. 039296037 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 10,5 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri).

Classe di rimborsabilità: C.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04404

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Domperidone Fg» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 14 del 22 marzo 2011

Medicinale: DOMPERIDONE FG.

Confezioni: A.I.C. n. 035811 013 10 mg compresse - 30 compresse.

Titolare A.I.C: FG S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 23 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04703

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «L-Carnitina Sosepharm».

Estratto determinazione FV/ 23 del 22 marzo 2011

Medicinale: L-CARNITINA SOSEPHARM.

Confezioni: A.I.C. n. 026332 027 1 g soluzione orale, 10 contenitori monodose da 10 ml.

Titolare AIC: So.Se.Pharm S.r.l.

Procedura Nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale L-Carnitina Sosepharm non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale L-Carnitina Sosepharm non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04704

Rinnovo dell'autorizzazzione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tantum Rosa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 19 del 22 marzo 2011

Medicinale: TANTUM ROSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 023399 037 «0,1% soluzione vaginale» 1 flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 023399 049 «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi da 140 ml;

A.I.C. n. 023399 013 «500 mg granulato per soluzione cutanea per genitali esterni» 10 bustine;

A.I.C. n. 023399 025 «500 mg/10 ml concentrato per soluzione cutanea per genitali esterni» 10 flaconcini.

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni 023399013 «500 mg granulato per soluzione cutanea per genitali esterni» 10 bustine e 023399025 «500 mg/10 ml concentrato per soluzione cutanea per genitali esterni» 10 flaconcini già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

Le confezioni 023399037 «0,1% soluzione vaginale» 1 flacone da 140 ml e 023399049 «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi da 140 ml già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04705

Rinnovo dell'autorizzazzione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Gentalyn» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/21 del 22 marzo 2011

Medicinale: GENTALYN.

Confezioni:

A.I.C. n. 020891 026 10mg/1ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 020891 038 20mg/2ml soluzione iniettabile 1 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 020891 040 40mg/1ml soluzione iniettabile 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 020891 014 80mg/2ml soluzione iniettabile 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 020891 089 120mg/1,5l soluzione iniettabile 1 fiala 1,5 ml;

A.I.C. n. 020891 053 160mg/2ml soluzione iniettabile 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 020891 065 0,1% unguento tubo 30 g;

A.I.C. n. 020891 077 0,1% crema tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04706

Diniego del rinnovo dell'autorizzazzione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Cefadril».

Estratto determinazione FV/22 del 22 marzo 2011

Medicinale: CEFADRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025451 055 - 1 g compresse, 8 compresse;

A.I.C. n. 025451 081 - 250 mg/5 ml granulato per sospensione estemporanea, flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Agips farmaceutici S.r.l.

Procedura nazionale: l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefadril» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Cefadril» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04707

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Micos».

Estratto determinazione FV/24 del 22 marzo 2011

Medicinale: MICOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 025425 113 0,1% soluzione vaginale. 5 Flaconi 150ml;

A.I.C. n. 025425 012 1% crema. Tubo da 30 g;

A.I.C. n. 025425 024 latte dermatologico 30 ml;

A.I.C. n. 025425 063 1% crema vaginale. Tubo 78 g;

A.I.C. n. 025425 101 150 mg Ovuli. 6 Ovuli.

Titolare AIC: Agips Farmaceutici S.r.l.

Procedura Nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Micos» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Micos» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04708

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sotto indicate, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari (art. 14 decreto legislativo n. 251/1999) della Camera di commercio di Varese. I relativi punzoni, restituiti alla Camera di commercio di Varese, sono stati deformati.

Denominazione e sede-marchio:

Grassi Giuseppe,via Roberto Ardigò n. 8, Gallarate-44/VA;

Dahab Gioielli s.n.c. di Baratelli,via San Gregorio n. 4, Busto -358/VA;

Giambelli Rolando e C. s.n.c., via IV Novembre 16 - Casorate S.-371/VA;

Macchi Lorenzo, via Arconti n. 28, Gallarate-376/VA;

Magnoni Ambrogio, via Viorba n. 15,Cairate-382/VA;

G. Oro di Belviso Gianvalerio, via Marsala 9, Busto - 450/VA;

Maluse di Rapazzini Mauro,via Tonale 135,Varese-461/VA.

11A04929

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Rifacimento e messa in sicurezza della strada statale 597/199 Sassari-Olbia

Il Soggetto proponente Commissario Governativo delegato per l'emergenza della strada statale Sassari-Olbia, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 e n. 3895 del 20 agosto 2010, rende noto che, con provvedimento N. DVA DEC-20110000060 del 24 febbraio 2011, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione della «Nuova strada tipo B (4corsie) Sassari-Olbia» da realizzarsi nei comuni di Ardara, Codrongianos, Florinas, Ozieri, Ploaghe, Tula nella Provincia di Sassari e nei comuni di Berchidda, Loiri-Porto San Paolo, Olbia, Oschiri, Monti nella Provincia di Olbia-Tempio.

Il decreto ha una durata di cinque anni.

Copia conforme del decreto è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai seguenti Enti e Società: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ANAS SpA, Provincia di Sassari, Provincia di Olbia-Tempio, Comuni di Ardara, Berchidda, Codrongianos, Florinas, Loiri-Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Ozieri, Ploaghe, Tula.

Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il decreto è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni ed al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A04283

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al decreto 22 gennaio 2009 recante «Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)».

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, con sentenza n. 5239 del 25 maggio 2009, ha annullato le disposizioni di cui al 1°, 2°, 3° ed 8° capoverso dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009, recante: modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la defnzione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2009, n. 33.

Pertanto, a seguito di tale pronuncia, sono vigenti le disposizioni recate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 ante modifica.

11A04876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 5 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4166
Yen	119,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,443
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,87285
Fiorino ungherese	264,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0140
Nuovo leu romeno	4,1166
Corona svedese	8,9895
Franco svizzero	1,3091
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7910
Kuna croata	7,3710
Rublo russo	40,1650
Lira turca	2,1721
Dollaro australiano	1,3730
Real brasiliano	2,2835
Dollaro canadese	1,3676
Yuan cinese	9,2654
Dollaro di Hong Kong	11,0155
Rupia indonesiana	12261,98
Shekel israeliano	4,9125
Rupia indiana	62,9220
Won sudcoreano	1542,63
Peso messicano	16,8150
Ringgit malese	4,2866
Dollaro neozelandese	1,8412
Peso filippino	61,459
Dollaro di Singapore	1,7863
Baht tailandese	42,795
Rand sudafricano	9,5215

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04930

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4300
Yen	121,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,426
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,87750
Fiorino ungherese	263,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9858
Nuovo leu romeno	4,1005
Corona svedese	9,0124
Franco svizzero	1,3097
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7850
Kuna croata	7,3720
Rublo russo	40,3300
Lira turca	2,1762
Dollaro australiano	1,3766
Real brasiliano	2,2940
Dollaro canadese	1,3714
Yuan cinese	9,3579
Dollaro di Hong Kong	11,1215
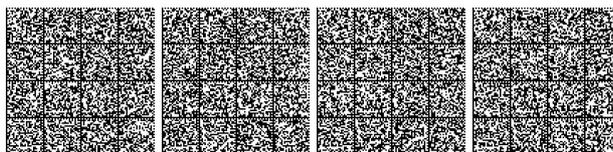
Rupia indonesiana	12371,78
Shekel israeliano	4,9493
Rupia indiana	63,1630
Won sudcoreano	1552,65
Peso messicano	16,8597
Ringgit malese	4,3258
Dollaro neozelandese	1,8455
Peso filippino	61,641
Dollaro di Singapore	1,8021
Baht tailandese	43,115
Rand sudafricano	9,5624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04931

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4283
Yen	121,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,435
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,87590
Fiorino ungherese	264,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9755
Nuovo leu romeno	4,1125
Corona svedese	9,0455
Franco svizzero	1,3118
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8175
Kuna croata	7,3720
Rublo russo	40,3840
Lira turca	2,1620
Dollaro australiano	1,3614
Real brasiliano	2,2842
Dollaro canadese	1,3695
Yuan cinese	9,3442
Dollaro di Hong Kong	11,1009
Rupia indonesiana	12387,16
Shekel israeliano	4,9347
Rupia indiana	63,1380
Won sudcoreano	1557,45
Peso messicano	16,8443
Ringgit malese	4,3263
Dollaro neozelandese	1,8345
Peso filippino	61,531
Dollaro di Singapore	1,8002
Baht tailandese	42,963
Rand sudafricano	9,5544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04932

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Produttori Latte Nord-Est - Società cooperativa agricola», in Prata di Pordenone.

Con deliberazione n. 536 del 25 marzo 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex articolo 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Produttori Latte Nord-Est - Società cooperativa agricola», con sede in Prata di Pordenone, costituita addì 12 novembre 2007 per rogito notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A04877

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-086) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
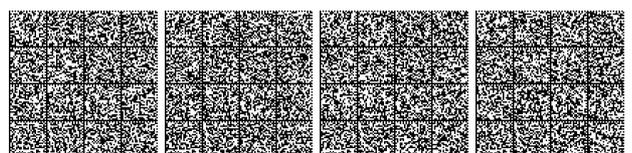
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
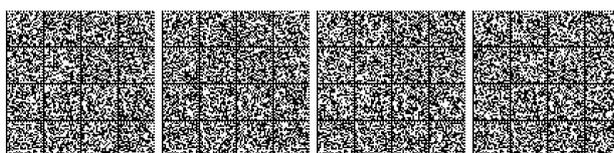
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.